

# **TI\_GERICHTE INC.2003.12105 vom 29. September 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2003.12105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2003.12105)

FR: TI\_GERICHTE INC.2003.12105 du 29 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2003.12105 del 29 settembre 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza tecnica della detenzione preventiva subita in Svizzera (REP 1986 p. 161) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

### **E. 2**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti: "L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

### **E. 3**

a) Nel caso in esame, è pacifico che per quanto concerne l'esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza, nonché di un concreto pericolo di fuga, vale ancora quanto detto nella decisione del 26 agosto 2003 (in particolare ai cons. 3, 4 e 5) e qui ripreso nei

considerandi sui fatti (cons. B.). L'unica condizione soggetta ad ulteriore ed attuale verifica è quella della proporzionalità intesa nel senso del rapporto tra gravità degli indizi, pena previsibile, durata della carcerazione preventiva (giustificazione della durata), ma anche nel senso del rispetto del principio di celerità (giustificazione nel principio), come è già stato detto nella decisione del 26 agosto 2003 (GIAR \_\_\_\_\_, cons. 6). b) Come detto, si chiede la proroga del carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ conseguentemente alle richieste di complemento dell'istruzione presentate dal coaccusato \_\_\_\_\_. Questo giudice ha accolto la richiesta nei confronti di quest'ultimo (mediante decisione recante la stessa data della presente) con le seguenti motivazioni: " b) Il Procuratore pubblico non può procedere alle formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106). Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR \_\_\_\_\_ e 19 aprile 1999/GIAR \_\_\_\_\_ cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se non ne risulta violato il principio di proporzionalità. c) Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale, poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del deposito atti e non decisa. Nella presente fattispecie ciò non sembra essere il caso. \_\_\_\_\_ non fa valere ritardi ingiustificati né per ciò che concerne la possibilità di assunzione delle prove (ora) richieste, né per i tempi con i quali gli è stata offerta la possibilità di proporle (l'accesso agli atti risulta avvenuto prima di quanto egli indica e, comunque, la prova più problematica richiesta - contraddittorio con \_\_\_\_\_ - poteva tranquillamente essere dedotta dalla partecipazione agli interrogatori). Inoltre, lo stesso accusato segnala, già nell'istanza di proroga del termine per il deposito degli atti e complementi istruttori, disponibilità per una " speculare proroga del carcere preventivo " (all. 1 all'Istanza di proroga, doc. \_ inc. GIAR \_\_\_\_\_). Per quanto concerne il rispetto del menzionato principio, inteso come rapporto tra il carcere preventivo sofferto (e eventualmente da soffrire) e la pena presumibile (nonché la gravità degli indizi di reato) non c'è motivo di scostarsi da quanto affermato poco più di un mese fa, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso così come riportate nei considerandi sui fatti, e cioè: " Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco meno di 6 mesi in Svizzera e poco meno di 3 in Romania a fini estradizionali) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati imputati, e lo sarebbe ancora, a mente di questo giudice, se la detenzione fosse prorogata di qualche mese. " (sentenza 26 agosto 2003, GIAR \_\_\_\_\_)

#### **E. 4**

a; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 421; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 1090 ss). (sentenza 22 ottobre 2002, GIAR \_\_\_\_\_) c) Il nocciolo della questione sta ora nel determinare se, a questo stadio del procedimento, la disgiunzione sia necessaria ed opportuna (per preminent motivi) e non pregiudichi i diritti degli altri

accusati (art. 35 cpv. 2 CPP). La giurisprudenza (quella riportata più sopra così come quella citata nel reclamo), tutela la disgiunzione "... quando sussista effettivamente la prospettiva di un non luogo a procedere (o abbandono) nei confronti di uno degli indiziati rispettivamente accusati, ma non sia invece possibile chiudere in parallelo gli altri incarti e decidere sul merito degli stessi, ad esempio perché il correo è latitante, oppure perché solo nei suoi confronti si impongono ulteriori accertamenti. In tali circostanze, l'incarto contro il correo – non ancora maturo per un giudizio di merito – dovrebbe ovviamente rimanere aperto; e senza disgiunzione, dovrebbe pure rimanere aperto anche l'altro incarto. Ciò, tuttavia, sarebbe causa di grave danno per colui nei confronti del quale si prospetta un proscioglimento da ogni accusa, ma che senza colpa non può ottenere chiarimento definitivo della propria posizione. Tra l'altro, il ragionamento – qui riferito alla prospettiva di non luogo a procedere o abbandono – vale, in termini analoghi, in tutti i casi in cui sia possibile definire il destino del procedimento contro uno degli indiziati o accusati in modo indipendente dagli altri, ad esempio con decreto d'accusa invece che con atto d'accusa: anche in questi casi potrebbe verificarsi grave danno per colui che potrebbe vedere tempestivamente definita la propria posizione, quand'anche con condanna, ma in assenza di disgiunzione si vede costretto ad attendere l'evoluzione dell'inchiesta nei confronti degli altri." (decisione 11.10.2002, GIAR \_\_\_\_\_) Uno dei motivi di "opportunità" che giustificano la disgiunzione è, quindi, quello in cui gli accusati non vengono tutti rinviati a giudizio davanti allo stesso tribunale (si veda anche: Cassazione Zurigo 5.07.1993, confermata dal TF il 6.10.1993, citata in BJP 1996, no. 83; REP 1980 371; REP 1997 n. 93). Di contro, quando i fatti oggetto d'imputazione sono strettamente connessi dal profilo oggettivo, vi è partecipazione comune e contestazione in merito ad aspetti importanti, la disgiunzione può essere ammessa solo con grande prudenza (DTF 116 Ia 305). d) Nel caso in esame è pacifico ed incontestato l'interesse (della giustizia in generale, ma anche per gli stessi accusati) ad avere un unico giudizio emanato previo dibattimento presenti entrambi gli accusati. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono imputati sostanzialmente del medesimo fatto per rapporto al quale avrebbero agito di concerto (l'uno o l'altro, a seconda del momento e delle circostanze) nell'ambito dello stesso disegno concordato e condiviso, come risulta evidente dai loro verbali, in particolare dalla loro posizione (comune e convergente) circa i motivi (aspetto soggettivo) del loro agire e quanto portato a loro conoscenza da \_\_\_\_\_. Quest'ultimo aspetto è estremamente importante per la valutazione del loro agire al punto che un giudizio separato è difficilmente immaginabile. Assoluzione o condanna dipendono dalla valutazione di elementi comuni (e noti ad entrambi) che debbono, nel limite del possibile, avvenire in un unico giudizio, che li veda entrambi partecipi anche nella fase degli accertamenti dibattimentali. Trattasi in sostanza di un caso quasi scolastico in cui la disgiunzione non si giustifica e sarebbe contraria al principio (anche d'interesse pubblico e non solo delle "parti") di un equo processo (DTF 116 Ia 305, in particolare cons. 4 c.).

## **E. 5**

Alla luce di tutto quanto sopra (assenza di elementi a favore della disgiunzione e proporzionalità del carcere preventivo sofferto ed ancora da soffrire) anche nei confronti di \_\_\_\_\_ deve essere concessa la proroga richiesta, indipendentemente dal fatto che la stessa sia la conseguenza di richieste di complemento formulate dal solo \_\_\_\_\_, ma che comunque concernono, di fatto, la situazione di entrambi. L'istruttoria non è ancora conclusa (e non può esserlo nei tempi della prima proroga). Di regola, quando un'istruttoria concerne più accusati è praticamente ineludibile che i tempi siano più lunghi che non nei

confronti di un solo accusato, già per la necessità di interrogarli tutti e prospettare a tutti le relative emergenze. Ciò vale anche in caso di prolungamento dell'istruttoria a seguito di richiesta di complementi, indipendentemente da chi li formuli (si vedano le sentenze 12 aprile 1999, GIAR 577.98.5 e 9 aprile 2001, GIAR \_\_\_\_\_). Lo stesso vale anche nelle situazioni in cui ciò implica mantenimento o proroga del carcere preventivo quando gli elementi di legge alla base dello stesso sono (ancora) presenti, come in casa, per tutti.

#### **E. 6**

In conclusione, essendo presenti gravi indizi di reato (in relazione ad ipotesi di reato di indubbia gravità) e concreto pericolo di fuga, la proroga richiesta (fino al 15 novembre), sostanzialmente per permettere la chiusura dell'istruttoria, previa evasione delle istanze presentate in sede di deposito degli atti (ancorché dal coaccusato ma comunque in relazione a fatti e circostanze che lo vedono direttamente coinvolto), appare pure rispettosa del principio di proporzionalità. Non potendosi prevedere se vi sarà ricorso (e a maggior ragione quale sarà l'eventuale esito) sulle decisioni del magistrato inquirente di cui si è detto (18 settembre 2003), appare prudente accogliere integralmente la richiesta, fermo restando l'obbligo di procedere indilatamente a chiusura dell'istruttoria non appena saranno realizzate le condizioni che la consentono. P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, artt. 111, 112, 122, 183, 184, in relazione con 25, rispettivamente 21 e 22 CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP), artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP, decide 1. L'istanza è integralmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto \_\_\_\_\_ è prorogato sino al giorno 15 novembre 2003, compreso. 2. Non si prelevano tasse e spese. 3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro

#### **E. 10**

giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - PP \_\_\_\_\_ (con copia delle osservazioni 24 settembre 2003 della difesa e con inc. MP \_\_\_\_\_/2003 di ritorno); - avv. \_\_\_\_\_, per sé e per \_\_\_\_\_; - Direzione PCT, Lugano-Cadro (per conoscenza); - SEPTEM, Taverna-Torricella (per conoscenza). giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.